



CITTA' DI ALBENGA

ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **37**

SEDUTA DEL **30.07.2015**

MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

L'anno duemilaquindici, addì trenta del mese di luglio, alle ore 18,00 in Albenga, nel Civico Palazzo e nella consueta sala delle adunanze, previa convocazione nei modi e termini di legge e con l'annuncio, secondo la storica tradizione, col suono del Civico Campanone, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Assume l'ufficio di Presidente il Consigliere Alberto PASSINO.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune D.ssa Anna NERELLI.

Risultano presenti, oltre al Sindaco Sig. Giorgio CANGIANO, i Consiglieri Signori:

		PRESENTE			PRESENTE
1)	ARNALDI Maurizio	SI	9)	PAPALIA Francesco	SI
2)	BOSCAGLIA Manlio	SI	10)	PASSINO Alberto	SI
3)	CIANGHEROTTI Eraldo	SI	11)	PERRONE Ginetta	SI
4)	DI LIETO Francesco	SI	12)	PICASSO Emanuela	SI
5)	GUARNIERI Rosalia	SI	13)	PLUMERI Liliane	SI
6)	GUERRA Emanuela	SI	14)	PORRO Cristina	SI
7)	MOLINERIS Eleonora	SI	15)	VIO Camilla	SI
8)	NUCERA Massimiliano	NO	16)	VIO Mariangelo	SI

Risultano, inoltre, presenti il Vice Sindaco TOMATIS Riccardo e gli Assessori: ALLARIA Paola Giovanna, ANDREIS Alessandro, GHIGLIONE Tullio e VESPO Concetta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO del dibattito sviluppatosi intorno all'argomento, come da discussione riportata nel verbale del precedente provvedimento n. 33 in data odierna;

VISTO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *"le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *"Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*.

DATO ATTO che il Decreto Ministeriale del 13 maggio 2015 ha prorogato il termine per l'adozione del bilancio di previsione al 30 luglio 2015;

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), istitutivo, a decorrere dal 1° gennaio 2014 dell'imposta unica comunale (IUC) composta dalla imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 30.09.2014;

VISTO l'art. 9 bis del D.L. 28 marzo 2014, n.47 convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014 n.80 che dispone, a partire dal 1° gennaio 2015, l'applicazione delle imposte comunali TARI e TASI in misura ridotta di due terzi sull'unità immobiliare considerata direttamente adibita ad abitazione principale, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso; è necessario integrare l'art.12, del vigente regolamento, attinente le riduzioni della tassa;

CONSIDERATO che ad oggi non è stato emanato il previsto regolamento ministeriale che dovrebbe stabilire i criteri per attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso, si ritiene opportuno puntualizzare l'art. 13 attinente la disciplina dei rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo in modo autonomo;

TENUTO CONTO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dall'allegato regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale unica, alla disciplina generale in materia di tributi locali, alla disciplina generale in materia di tributi locali ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO l'art. 52 del d. lgs. 446/97 sul riordino della disciplina dei tributi e delle entrate degli enti locali;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n.267/2000;

VISTO il parere preventivo favorevole rilasciato ai sensi dell'Art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 dal Dirigente del servizio competente in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, allegato alla presente deliberazione;

A seguito di votazione, resa in forma palese, che dà il seguente risultato:

Presenti:	n. 16
Astenuti:	n. ==
Votanti:	n. 16

Voti favorevoli alla proposta:	n. 11
Voti contrari alla proposta:	n. 5

(Ciangherotti, Di Lieto, Guarnieri, Perrone e Porro)

DELIBERA

1) **DI APPORTARE** al vigente regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) le seguenti modifiche:

- l'art. 12 recante "Riduzioni della tassa" è così integrato:

Art.12 - Riduzioni della tassa

1. La tassa è ridotta del 30% nel caso di:

a) abitazioni con unico occupante lì residente;

b) locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione;

2. La riduzione di cui al comma 1 è concessa alla seguente condizione:

1) La verifica se l'occupante dell'abitazione è "unico" è fatta, a seguito di specifica richiesta, previo accertamento diretto della situazione di fatto, dovendosi ritenere del tutto irrilevante la situazione anagrafica. Comunque, la riduzione non compete qualora l'abitazione utilizzata dall'unico occupante abbia la superficie complessiva inferiore a mq.

40. Tale limitazione non vale ai fini dell'agevolazione di cui al successivo art. 15, comma 2 lettera b);

2) la riduzione di cui alla lett. b) del comma 1 è concessa a condizione che la licenza o l'autorizzazione sia allegata in copia alla denuncia e che la stessa preveda un uso stagionale o ricorrente rispettivamente per non più di 6 mesi continuativi o di 4 giorni per settimana.

L'occupazione autorizzata per uso ricorrente in un solo giorno della settimana dà luogo all'applicazione della tassa giornaliera di cui all'art. 17.

3. La tassa è applicata in misura ridotta di due terzi sull'unità immobiliare considerata direttamente adibita ad abitazione principale, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso

- l'art. 13 recante "Rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo in modo autonomo" è così integrato:

Art. 13 - Rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo in modo autonomo

1. Per "riciclo" si intende qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini (include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia, né ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento).

2. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo, con compensazione sul tributo dovuto per l'annualità successiva o, in caso di cessazione dell'utenza nel corso dell'anno, con rimborso delle somme corrispondenti all'ammontare della riduzione, a seguito della dimostrazione dell'effettivo avvio al riciclo nell'anno di riferimento.

3. Qualora il produttore dimostri di avviare direttamente al riciclo i rifiuti urbani assimilati, il Comune riconosce una riduzione nella misura seguente:

- nel caso di avvio al riciclo di una quantità annua di rifiuti assimilati di almeno kg.500,00 e fino a kg.5.000,00, la tariffa è ridotta del 10%;

- nel caso di avvio al riciclo di una quantità annua di rifiuti assimilati di almeno kg.5.000,00 e fino a kg.50.000,00, la tariffa è ridotta del 15%;

- nel caso di avvio al riciclo di una quantità annua di rifiuti assimilati superiore a kg.50.000,00, la tariffa è ridotta del 20%;

4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, a pena di decadenza, entro il 20 gennaio dell'anno successivo, allegando:

a) la documentazione probante la tipologia e la quantità di rifiuto assimilato avviato al riciclo;

b) l'attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di riciclo;

c) copia del registro di carico e scarico (se obbligatorio);

2) **DI DARE ATTO** che per effetto della presente deliberazione il testo del regolamento comunale per l'applicazione della TARI è quello contenuto nell'"ALLEGATO 1".

Successivamente, a seguito di ulteriore votazione resa in forma palese, che dà il seguente risultato:

Presenti:	n. 16
Astenuti:	n. ==
Votanti:	n. 16

Voti favorevoli alla proposta:	n. 11
Voti contrari alla proposta:	n. 5

(Ciangherotti, Di Lieto, Guarnieri, Perrone e Porro)

il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

COMUNE DI ALBENGA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE AL
CONSIGLIO COMUNALE.

OGGETTO: "Modifica regolamento per l'applicazione della tassa
sui rifiuti (TARI)".

PARERE TECNICO:

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, sulla
proposta indicata in oggetto.

IL DIRIGENTE DI AREA
(Dott. Massimo SALVATICO)

Addì 23 LUG 2015

PARERE CONTABILE:


Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi e per
gli effetti dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, così come
modificato dal d.l. 10.10.2012 n. 174, convertito in legge 07.12.2012
n. 213, sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto, la quale
comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

IL DIRIGENTE DI AREA
(Dott. Massimo SALVATICO)


Addì 23 LUG 2015

Del ché si è redatto il presente verbale, per l'oggetto sopra indicato, contraddistinto dal n. **37** in data **30.07.2015**, che viene sottoscritto dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Segretario Generale.

IL PRESIDENTE
(Alberto PASSINO)



IL SEGRETARIO GENERALE
(D.ssa Anna NERELLI)




(Registro Pubblicazioni n. 1288)

Su attestazione del Messo Comunale
certifico che il presente atto trovasi in corso
di pubblicazione per gg. 15 (quindici) a far
tempo dal

13 AGO 2015

Albenga, 13 AGO 2015

IL SEGRETARIO GENERALE



Il presente atto, pubblicato senza reclamo
alcuno dal _____

al _____,
non essendo soggetto a controllo, è
divenuto esecutivo a termini dell'art. 134 -
comma 3° - del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, in
data

Albenga, _____

IL SEGRETARIO GENERALE